

## **RIVOLTO AI CONSIGLI DI CLASSI CON STUDENTI INTERNI ED ESTERNI COINVOLTI IN PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

*In ottemperanza alla nota del MIUR n. 843 del 10/4/2013 si ricorda che il consiglio di classe competente, dopo aver acquisito informazioni sui piani di studio della scuola straniera e sul sistema di valutazione adottato dalla stessa, fornisce allo studente in partenza un elenco degli obiettivi e dei contenuti essenziali di ciascuna disciplina, in particolare di quelle non studiate all'estero, che lo studente è tenuto a dimostrare di avere raggiunto ed acquisito al suo ritorno. Questo avverrà attraverso un **colloquio pluridisciplinare** alla presenza dell'intero corpo docente della classe dello studente, tenendo presente che è obbligatorio solo l'accertamento delle competenze e conoscenze delle discipline non studiate nella scuola straniera. Sulla base degli esiti di detto colloquio il consiglio formula una valutazione globale, che tiene debito conto di quella espressa dai docenti della scuola straniera, ed attribuisce il credito scolastico.*

*Il consiglio provvederà altresì a prendere visione della documentazione fornita dalla scuola estera relativa alla condotta e al profitto, nonché di quella relativa alla frequenza scolastica. E' auspicabile che il consiglio di classe tenga presente che spesso i parametri di valutazione sono differenti da quelli adottati nella scuola italiana. Il consiglio di classe prenderà atto anche delle competenze extra-curricolari acquisite all'estero che figureranno nel portfolio dello studente.*

*Per ogni consiglio dovrà essere individuato un **docente tutor** che tenga i contatti con lo studente e la sua famiglia durante il periodo di studio all'estero.*

*Gli studenti con sospensione di giudizio potranno iniziare l'esperienza all'estero solo **dopo** aver svolto le verifiche di accertamento del superamento delle lacune e conseguito la promozione all'anno successivo.*

*Relativamente all'accoglienza di singoli studenti provenienti dall'estero che intendono realizzare soggiorni di studio in Italia non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, essa non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D.L. Del 16 aprile 1994 n. 297. Al fine dell'inserimento nella nostra scuola, quest'ultima acquisisce dalla scuola di provenienza informazioni sull'ordinamento e sul piano degli studi della suddetta scuola. Al termine del soggiorno il nostro istituto rilascia un attestato di frequenza, da cui risultano l'attività didattica svolta e le conoscenze acquisite dallo studente e, nel caso di un soggiorno di un anno, anche le valutazioni finali di tutte le materie studiate.*

Torino, 10 ottobre 2015